

**CONVENZIONE TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA E  
PROVVEDITORATO REGIONALE AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PER IL  
PIEMONTE, LA LIGURIA E LA VALLE D'AOSTA**

**L'Università degli Studi di Genova** (di seguito denominata "l'Università"), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Paolo Comanducci, nato a Roma il 26.9.1950, autorizzato alla stipula della presente Convenzione con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.3.2016

E

**Il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per il Piemonte, la Liguria e la Valle D'Aosta** (di seguito denominato "PRAP"), C.F. 95031430101, con sede in Genova, Viale Brigate Partigiane 92 r, rappresentato pro tempore dal Provveditore Regionale, Dirigente Generale, dott. Luigi Pagano, nato a Cesa (CE) il 18.4.1954

**qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti".**

**PREMESSO CHE**

a) particolare importanza rivestono gli studi universitari in relazione agli scopi educativi e di reinserimento sociale cui la sanzione penale deve tendere, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona e del dettato costituzionale;

b) la Legge n. 354/75, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, all'art. 17, attinente alla «partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa», prevede che «la finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa»;

c) l'art. 27 del D.P.R. n. 382/80 prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, al fine di avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extra universitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

d) l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le pubbliche amministrazioni possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

e) l'art.8 della Legge n.341/90 concernente la riforma degli ordinamenti didattici prevede che le Università possano avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati per la realizzazione di corsi di studio;

f) il DM 22.10.2004, n. 270 prevede "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei"

**VISTI**

a) il D.P.R. n. 230/2000 «Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà»;

- b) la Legge 328/2000 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
- c) la circolare del Ministero della Giustizia n. 3541/5991 del 21.02.2001 D.A.P. – Ufficio Detenuti e Trattamento, intitolata «Costituzione di servizi di rete tra Enti Locali, Regione e Stato – Politiche attive per istruzione, avviamento e reinserimento al lavoro»
- d) il Regolamento didattico di Ateneo.

### **CONSIDERATO**

- a) che l'art. 15 della legge n. 354/75 indica, tra gli elementi del trattamento rieducativo l'istruzione;
- b) che l'art. 19 della Legge n. 354/75 prevede l'agevolazione all'accesso e al compimento degli studi universitari;
- c) che l'art. 44 del D.P.R. n. 230/2000 prevede, per i detenuti che risultino iscritti ai corsi universitari e che siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione a tali corsi, l'agevolazione per il compimento degli studi e che, a tale fine, vengano stabilite le opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami;
- d) che tra l'Università e il PRAP si è instaurata una collaborazione ad ampio raggio, volta a progettare e realizzare iniziative di comune interesse, con la sottoscrizione di una convenzione quadro in data 11 maggio 2015;
- e) che è tuttavia necessario stipulare tra le Parti uno specifico accordo volto a promuovere i corsi universitari in carcere e a sostenere i detenuti che si iscrivono.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 – Premesse**

1. Le premesse, i visti e i considerati della presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

#### **Art. 2 – Oggetto della collaborazione**

1. L'Università e l'Amministrazione Penitenziaria intendono collaborare, secondo le finalità istituzionali proprie di ciascuna, promuovendo gli studi universitari in carcere e sostenendo i detenuti che li intraprendono. Entrambe le Parti si impegnano a coinvolgere per l'attuazione del progetto di cui al presente protocollo enti finanziatori e associazioni di volontariato.

#### **Art. 3 – Finalità della convenzione**

1. La presente convenzione intende favorire il diritto allo studio delle persone detenute presso le Case Circondariali di Genova attraverso l'accesso agli studi universitari, garantendo la qualità dell'apprendimento e la coerenza con il programma individualizzato di trattamento redatto per i detenuti, nonché permettere una conoscenza da parte del mondo accademico sempre più

approfondita del sistema penitenziario, agevolando lo sviluppo di studi, ricerche ed iniziative culturali.

2. La presente convenzione intende, altresì, realizzare gli obiettivi educativi e di reinserimento sociale dei detenuti attraverso l'accessibilità alle attività sportive organizzate dal Centro universitario sportivo.

#### **Art. 4 – Impegni dell'Università**

1. L'Università degli Studi di Genova si impegna a:

- a) elaborare annualmente piani di studi specifici, in conformità alle disposizioni regolamentari;
- b) collaborare alla promozione di opportunità formative e di orientamento per le persone detenute mediante l'erogazione di apporti, esclusivamente su base volontaria, da parte di docenti dell'Università e individuando, eventualmente, studenti tutor e figure qualificate con funzioni di *tutor*, previa concessione delle necessarie autorizzazioni, senza oneri, al riguardo, per l'Amministrazione penitenziaria;
- c) favorire l'iscrizione all'Università delle persone detenute, anche mediante l'individuazione di procedure amministrative che tengano conto specificatamente dello stato di privazione della libertà in cui si trovano le stesse;
- d) contribuire all'iniziativa agevolando gli studenti detenuti mediante l'esonero dal pagamento di tasse e contributi universitari, restando escluso l'esonero della tassa regionale a favore di ARSEL, di competenza della Regione Liguria, salvo eventuali interventi finanziari di enti o istituzioni private;
- e) gestire tutte le procedure amministrative relative alla carriera degli studenti e all'offerta formativa, oltre a creare un apposito servizio informatico, fruibile da tutti i diretti interessati;
- f) organizzare l'attività didattica, sia con lezioni frontali che in *e-learning*.

#### **Art. 5 – Impegni dell'Amministrazione penitenziaria**

1. L'Amministrazione penitenziaria si impegna a:

- a) fornire alle persone detenute adeguata e tempestiva pubblicità dell'offerta formativa presentata dall'Università e delle relative modalità di accesso e di fruizione;
- b) designare un referente che collaborerà con i responsabili dell'area pedagogica, della sicurezza, della contabilità e del referente informatico locale per il buon andamento dell'iniziativa;
- c) favorire ogni iniziativa, anche organizzativa e gestionale, che ampli le modalità per la fruizione dell'attività didattica per i detenuti e la loro adesione ai servizi offerti, incluse eventuali iniziative di informazione, sensibilizzazione e motivazionali curate dall'Università per ampliare l'adesione dei detenuti;
- d) identificare eventuali apposite sezioni o reparti detentivi, quali "Reparti poli universitari", negli istituti di Genova-Marassi e Genova-Pontedecimo, e/o camere detentive e/o spazi comuni, particolarmente idonei allo svolgimento delle attività individuali, collettive, didattiche, di studio, di tutoraggio, relative alle prove di verifica delle conoscenze, degli esami, anche di laurea, rendendo disponibile le attrezzature necessarie (art. 12 O.P.) e favorendo l'accesso dei detenuti alle biblioteche ed alle "sale lettura" (art.21 co .5° D.P.R. n.230/2000), assegnando i detenuti iscritti all'Università in via preferenziale in camere e reparti adeguati allo svolgimento dello studio, rendendo disponibili, inoltre, locali in comune;

- e) a far completare ai detenuti studenti il corso di studio nello stesso istituto penitenziario e, qualora ciò non sia possibile, ad informarne il docente incaricato del coordinamento dell'attività universitaria in carcere, di cui all'art. 7 di questo protocollo;
- f) favorire l'uso del computer o/e di altri strumenti tecnologici per lo svolgimento delle attività di studio, anche individuali, e per consentire l'acquisizione di un livello adeguato di competenze informatiche di base (art.40 D.P.R. 230/2000);
- g) dedicare particolare attenzione alla necessità di non ostacolare lo svolgimento delle attività di studio, anche individuali e per consentire l'acquisizione di un livello adeguato di competenze informatiche di base (art.40 D.P.R. 230/2000);
- h) autorizzare i detenuti iscritti all'Università a tenere nella propria camera e/o in altri locali di studio, i libri, le pubblicazioni e gli strumenti didattici necessari al loro studio (art.44 D.P.R. 230/2000), nei limiti previsti dal regolamento interno adottato per l'istituto ai sensi dell'art.16 O.P.

#### **Art. 6 – Referenti della Convenzione**

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 2, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

#### **Art. 7 – Coordinatori del progetto**

1. L'Università nomina uno o più docenti cui affida il compito di coordinare le attività universitarie in carcere, anche promuovendo i necessari contatti con il Direttore della Casa circondariale o con un suo delegato.

#### **Art. 8 - Accordi attuativi**

1. La collaborazione tra Università e PRAP, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra il PRAP e le strutture dell'Ateneo interessate, nel rispetto della presente convenzione e della normativa vigente.
2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.
3. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente Atto.

#### **Art. 9 - Oneri**

1. La presente Convenzione non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per i servizi resi, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 8 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

#### **Art. 10 - Sicurezza**

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3.8.2009, n. 106, si stabilisce che il datore di lavoro delle strutture afferenti all'amministrazione penitenziaria assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario ospitato nei locali delle su citate strutture.

2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell'Università assume i medesimi oneri nei confronti dei soggetti dell'amministrazione penitenziaria eventualmente ospitati nei locali dell'Ateneo.

3. Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii.

#### **Art. 11– Copertura assicurativa**

1. L'Università dà atto che il personale universitario, che svolgerà le attività oggetto della presente convenzione presso i locali delle strutture dell'Amministrazione penitenziaria, è in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. L'Amministrazione penitenziaria garantisce analoga copertura assicurativa ai soggetti eventualmente impegnati nelle attività connesse con la presente convenzione presso i locali dell'Università.

3. Le Parti si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica della sostenibilità finanziaria.

#### **Art. 12– Durata ed eventuale rinnovo**

1. La convenzione ha durata quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e potrà essere rinnovata dalle parti con atto scritto per uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente.

2. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.

3. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.

#### **Art. 13 – Recesso o scioglimento**

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

#### **Art. 14 – Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi attuativi di cui all'art. 8, in conformità alle misure e agli obblighi

imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.

2. Nelle certificazioni e comunicazioni rilasciate all’interessato o a terzi che ne abbiano diritto, il detenuto è indicato con i soli dati identificativi anagrafici, mentre non dovrà essere indicato il suo stato detentivo o la sua posizione giudiziaria.

#### **Art. 15 – Riservatezza**

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

#### **Art. 16 – Diffusione**

1. Le Parti si impegnano ad assicurare la diffusione, conoscenza ed applicazione del presente accordo garantendo, tramite apposite procedure, la riservatezza nei riguardi di terzi.

#### **Art. 17 – Controversie**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

#### **Art. 18 – Registrazione**

1. Il presente atto, composto di n. 6 pagine e sarà registrato in caso d’uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

**Letta, approvata e sottoscritta digitalmente dalle Parti, ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis) della legge 241/90**

**Università degli Studi di Genova.**

Il Rettore

Prof. Paolo Comanducci

**Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria per Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta**

Il Provveditore

Dott. Luigi Pagano